

## Previdenza complementare

Quindi, più lunga sarà la permanenza nel fondo, minore sarà la tassazione. Trasferendo la posizione individuale, il fondo ricevente, ai fini del corretto calcolo fiscale, terrà ferma come data di adesione alla previdenza quella in cui l'aderente era entrato nel primo fondo pensione. Rimane, infine, la terza possibilità residuale: lasciare i contributi e il Tfr pregresso nel vecchio fondo e iniziare a versare i propri contributi, il Tfr maturando e il contributo datoriale nella nuova forma pensionistica. A parere di chi scrive quest'ultima possibilità, pur lecita, non risulta vantaggiosa rispetto alla precedente, considerato l'impatto fiscale del tempo di permanenza nella previdenza complementare.

[312]

### IL TRASFERIMENTO DEL TFR IN NEUTRALITÀ D'IMPOSTA

■ Sono dipendente di una banca di credito cooperativo con anzianità risalente al 1976, iscritto al fondo pensione di categoria dal 1987; al momento ho lasciato il Tfr in azienda; volendo trasferirlo in toto al fondo, verrebbe tassato in questa fase? Al momento del pensionamento (probabilmente 2017) sarà soggetto alla normale tassazione del fondo pensione, sia con l'opzione rendita che con quella di liquidazione?

G.M. - RIMINI

La legge 252/2005, pur non contenendo previsioni espresse al riguardo, non preclude la possibilità di trasferire al fondo pensione, in ottemperanza ad accordi o contratti collettivi, anche il Tfr maturato anteriormente al 1° gennaio 2007. In relazione a tali fattispecie, la legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ha fissato i criteri per la tassazione delle prestazioni derivanti dal suddetto accantonamento. È intervenuta anche l'agenzia delle Entrate, con la circolare 70/E del 2007 e soprattutto con la circolare 1/E del 2008, che ha chiarito definitivamente alcuni punti cardine dell'applicazione della norma. In estrema sintesi: il conferimento del Tfr pregresso avviene in neutralità d'imposta e va ad incrementare il montante individuale cumulato in misura convenzionale, collocandosi per così dire per stratificazione, sulla posizione individuale dell'aderente, in ragione dei periodi di formazione del Tfr medesimo, a prescindere dalla data di iscrizione al fondo del dipendente. Proprio in virtù di tale criterio di imputazione del Tfr maturato, avviene che in sede di liquidazione delle prestazioni, sia sotto forma di capitale sia sotto forma di rendita vitalizia, venga applicato il trattamento fiscale vigente nel periodo di accumulo delle singole quote del Tfr (ricordiamo che si applicherà un regime sulla parte di prestazione maturata sino al 31 dicembre 2000, un altro sugli importi maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, infine, si applicherà quello attualmente vigente su quanto maturato

dal 1° gennaio 2007 in avanti). In altri termini, i recenti e più favorevoli criteri di tassazione delle prestazioni finali (15% con riduzione fino al 9%) non possono avere effetto retroattivo, ma troveranno applicazione unicamente per le prestazioni derivanti dalle quote di Tfr maturate e devolute alla previdenza complementare a partire dal 1° gennaio 2007.

A cura di Carlo Galbiati

[313]

### IL PRELIEVO NEL CASO DI RISCATTO PARZIALE

■ Un mio conoscente ha chiesto un riscatto parziale (50%) del fondo pensione, a seguito di inattività per più di 12 mesi. Ha versato ininterrottamente al fondo dal 1996 al 2012. Pensava che almeno per la parte maturata dal 2007 gli venisse applicata ritenuta inferiore al 15% come da decreto legislativo, ma il fondo dice di no. Il fondo sostiene che una circolare dell'agenzia delle Entrate impone anche in questo caso di liquidare prima la parte pre 2007 (su cui non si applica l'aliquota agevolata inferiore al 15%). La circolare quindi di fatto annulla il decreto. Ci dicono che neppure in caso di riscatto (pure possibile) o anticipazione della residua parte si coglierebbe il beneficio del 15%. Ciò mi pare strano. Una circolare non può mai vanificare ciò che la legge vuole.

P.G. - MILANO

L'articolo 23, comma 5, del Dlgs 252/2005, dispone che, per coloro che fossero già iscritti ai fondi complementari alla data del 1° gennaio 2007, le nuove disposizioni in materia di tassazione delle prestazioni sono applicabili solo sulle somme accantonate a decorrere da tale data.

Nel recepire tale disposizione, la circolare dell'agenzia delle Entrate n.70, del 18 dicembre 2007, ha affermato che per le prestazioni corrispondenti ai montanti maturati prima del 1° gennaio 2007, si applicano le disposizioni vigenti pro-tempore, in relazione al periodo di maturazione. Nel deriva che, nel caso di riscatto parziale, il fondo, per determinare l'importo da erogare al richiedente, conteggia le somme a partire dagli accantonamenti più remoti, incrementati dei rendimenti, e applica sulle somme imponibili la disciplina vigente nel tempo in cui tali somme sono state accantonate. Per quanto riguarda le somme imponibili riferite ad accantonamenti effettuati successivamente all'anno 2006, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6 per cento.

A cura di Giuseppe Argentino

# L'esperto risponde

Insero di consulenza per i lettori  
27 gennaio 2014

# 4

Quesiti da n. 220 a n. 321

## SOMMARIO

- 90** AGEVOLAZIONI SULLA CASA - a cura di Marco Zandonà
- 93** BOLLO AUTO - a cura di Carla Carrera
- 94** FISCO INTERNAZIONALE - a cura di Fabrizio Cancelliere, Michela Magnani
- 96** REDDITI DI PARTECIPAZIONE E DI CAPITALE - a cura di Alfredo Calvano, Fabrizio Cancelliere, Gianluca Dan, Albino Leonardi
- 97** REDDITI DEI TERRENI E FABBRICATI - a cura di Antonio Piccolo
- 97** IMPOSTE E TRIBUTI VARI - a cura di Nicola Forte, Antonio Iovine
- 99** CONTRIBUENTI MINORI, MINIMI E REGIMI CONTABILI - a cura di Nicola Forte, Paolo Meneghetti
- 101** IVA - a cura di Giuseppe Barbiero, Nicola Forte, Giampaolo Giuliani, Romano Mosconi, Gian Paolo Tosoni
- 105** IVA UE-EXTRA UE - a cura di Stefano Aldovisi, Matteo Balzanelli
- 106** TRIBUTI LOCALI - a cura di Antonio Piccolo, Stefano Setti
- 106** CONDOMINIO - a cura di Paolo Giuggioli, Pierantonio Lisi, Paola Pontanari, Silvio Rezzonico, Edoardo Riccio
- 110** LOCAZIONI - a cura di Nicola Forte, Antonio Piccolo, Matteo Rezzonico
- 113** CONTROVERSIE LEGALI - a cura di Daniele Ciuti, Paolo Mariotti
- 114** DIRITTO DEL LAVORO - a cura di Alberto Bosco e Angelo Pompei
- 119** CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - a cura di Aldo Forte, Alessandra Pacchioni, Fabio Venanzi
- 120** DIRITTO DI FAMIGLIA - a cura di Silvia Giamminola, Umberto Gragnani e Andrea Gragnani
- 122** PREVIDENZA - a cura di Aldo Ciccarella, Pietro Gremigni, Fabio Venanzi
- 123** PREVIDENZA COMPLEMENTARE - a cura di Giuseppe Argentino, Carlo Galbiati
- 125** SUCCESSIONI E DONAZIONI - a cura di Marcello Claudio Lupetti, Francesco Saverio Russo, Caterina Valia

**.com**

Per rivolgere una domanda agli Esperti del Sole 24 Ore compilare il modulo elettronico all'indirizzo [www.ilsole24ore.com/espertorisponde](http://www.ilsole24ore.com/espertorisponde)  
Su internet sono consultabili anche gli indici analitici aggiornati  
Sono inoltre disponibili tutti gli approfondimenti del "Problema della settimana"

Il Sole **24 ORE**

[www.ilsole24ore.com/espertorisponde](http://www.ilsole24ore.com/espertorisponde)